

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

ENDU Event Protection Premium

Polizza collettiva Perdite Pecuniarie

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 2/2025

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza è rivolta alle persone fisiche che partecipano a manifestazione sportiva amatoriale in Italia e che intendono garantirsi il recupero delle spese connesse in caso di annullamento della partecipazione alla manifestazione sportiva per vari eventi.



Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione prevede, nei limiti del Massimale Assicurato, il rimborso della penale addebitata all'Assicurato e non recuperabile in alcun modo:

- per l'acquisto del Pettorale
- per l'acquisto dei Servizi Accessori

qualora l'Assicurato sia costretto ad annullare il Viaggio a seguito di un evento improvviso, imprevedibile e documentabile, avvenuto nel Periodo di Durata dell'Assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- X Manifestazione Sportiva da svolgersi all'Estero;
- X Manifestazione Sportiva a carattere non amatoriale



Ci sono limiti di copertura?

Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di Indennizzo derivanti o traenti origine da:

1. qualsiasi condizione medica (relativa a Malattia o Infortunio) preesistente, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, oppure che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima dell'iscrizione al Viaggio e all'emissione del Certificato di Polizza; la presente esclusione si applica all'Assicurato, ai Familiari, al socio/contitolare della ditta/impresa dell'Assicurato, al Compagno di Viaggio;
2. epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ad eccezione di Covid-19.



Dove vale la copertura

✓ L'Assicurazione è valida per le Manifestazioni Sportive da svolgersi in Italia.



Che obblighi ho?

La denuncia di ogni Sinistro deve essere presentata entro 10 giorni dall'evento o dal primo momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità.

La richiesta di Indennizzo può essere inviata all'Assicuratore con una delle seguenti modalità:

- per e-mail: claims@netinsurance.it;
- per posta con Raccomandata A/R: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia.



Quanto e come devo pagare?

Il pagamento del Premio è a carico dell'Assicurato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:

- del giorno di emissione del Certificato di Polizza se la Manifestazione Sportiva si svolgerà entro il 150° giorno successivo;
- del 150° giorno che precede la Manifestazione Sportiva se questa si svolgerà oltre il 150° giorno dal giorno di emissione del Certificato di Polizza.

La copertura termina, senza tacito rinnovo, alle ore 24 del giorno di Scadenza del Periodo di Durata dell'Assicurazione, data che corrisponde al giorno di svolgimento della Manifestazione Sportiva.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la disdetta della polizza.

Inoltre, il prodotto non prevede il diritto di recesso.

Contratto di Assicurazione per copertura perdite pecuniarie



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: ENDU EVENT PROTECTION PREMIUM

Data ultimo aggiornamento: 02.2026

il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link:

<http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Qualora l'Assicurato abbia acquistato presso il Contraente il Pettorale a conferma dell'iscrizione ad una Manifestazione Sportiva, l'Assicurazione prevede, nei limiti del Massimale Assicurato, il rimborso della penale addebitata all'Assicurato e non recuperabile in alcun modo:

- per l'acquisto del Pettorale
 - per l'acquisto dei Servizi Accessori
1. qualora l'Assicurato sia costretto ad annullare il Viaggio a seguito di uno dei seguenti eventi improvvisi, imprevedibili e documentabili, avvenuti nel Periodo di Durata dell'Assicurazione:
 2. decesso, Malattia o Infortunio dell'Assicurato;
 3. decesso, Infortunio o Malattia di un Familiare, del socio/contitolare della ditta/impresa dell'Assicurato o di un Compagno di Viaggio, ovvero di un Familiare. In tali casi l'onere della prova per il diritto all'Indennizzo ricade in capo all'Assicurato;
 4. convocazione dell'Assicurato in qualità di giurato o testimone (ma non di perito) o messa in quarantena dell'Assicurato;
 5. incidente ad un veicolo che l'Assicurato prevedeva di utilizzare per il Viaggio, quando l'incidente si verifichi entro sette giorni dalla data di partenza prevista e renda il veicolo inutilizzabile, in tali casi l'onere della prova ricade in capo all'Assicurato;
 6. convocazione in servizio a seguito di emergenza, se l'Assicurato è membro delle Forze Armate o di Polizia, appartiene al personale del corpo dei Vigili del fuoco o di un servizio infermieristico o di ambulanza; restano comunque esclusi tutti coloro che svolgano le suddette attività ai fini di volontariato e non professionalmente;
 7. licenziamento o nuova assunzione dell'Assicurato, a condizione che al momento della prenotazione del Viaggio l'Assicurato non avesse alcun motivo di prevedere il verificarsi di tali situazioni;
 8. mancata partenza, su richiesta delle autorità di Polizia, in seguito a incendio, allagamento o furto con scasso a danno dell'abitazione o della sede di lavoro dell'Assicurato verificatosi durante le 48 ore precedenti alla data di partenza prevista;
 9. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza, dal luogo di Residenza, a seguito di calamità naturali nella località di Residenza o lungo il tragitto verso la località di partenza;
 10. furto del passaporto, se viene dimostrata l'impossibilità al suo rifacimento prima della partenza;
 11. cambiamento nella data degli esami scolastici o di abilitazione professionale.



Che Cosa NON è assicurato?

Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di Indennizzo derivanti o traenti origine da:

- annullamento del Viaggio derivante da ansia, stress, depressione o da qualsiasi disturbo psicologico o psichiatrico;
- stato di gravidanza;
- patologie della gravidanza (se la stessa è stata constatata precedentemente all'emissione del Certificato di Polizza, o se le stesse sono insorte dopo l'inizio del settimo mese di gestazione), fecondazione assistita e relative complicazioni;
- guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare; per rinunce a seguito di tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati;
- perdita o danneggiamento di qualsiasi bene;
- perdita, spesa o passività derivante da: radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
- perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;
- evento occorso mentre l'Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
- decisione dell'Assicurato di non viaggiare;
- annullamento della Manifestazione Sportiva per qualsiasi causa;
- sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell'Assicurato;
- coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, oppure se l'Assicurato è incluso in un database (governativo o di polizia) di terroristi o sospetti tali, membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di droga o fornitori illegali di armi nucleari, chimiche o biologiche;
- suicidio, tentato o consumato, dell'Assicurato, oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); eventi verificatisi mentre l'Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlati al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico;
- eventi per i quali, al momento della perdita, del danno o della passività indennizzabile a termini di Assicurazione, è in corso un'altra polizza a copertura della stessa perdita, dello stesso danno o della stessa passività. In questi casi la società sarà tenuta al pagamento della sua sola quota;
- mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto;
- Infortuni occorsi durante la pratica di attività sportive agonistiche (gare, tornei, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate), svolte a livello professionistico e per le quali l'Assicurato percepisca una qualunque forma di compenso, anche a solo titolo di rimborso spese;
- Infortuni occorsi durante la pratica delle seguenti attività: alpinismo/scalata su roccia, arti marziali, attività equestri, attività speleologiche, base jumping, bungee jumping, biathlon, black water rafting, BMX acrobatico/a ostacoli, bob/skeleton, bouldering, boxe, caccia, caccia grossa, canyoning, cave tubing ciclo-cross, drag racing, deltaplano, discesa in grotte/attività speleologiche, go-kart, heliski, high diving (con tuffi da un'altezza superiore ai 5 metri), hockey su ghiaccio, ice speedway, jet boat, judo, karate, kendo, kite surf, pentathlon moderno, motociclismo, uso di motoslitte, rally, paracadutismo, paracadutismo ascensionale, parapendio, polo, prove di velocità/prove a cronometro, pugilato, powerlifting, quad, rap jumping river boarding, river bugging, rodei, hockey su pattini a rotelle, prove di endurance rugby, salto dal trampolino, scalate/trekking/escursioni a piedi sopra i 4.000 metri sci acquatico, sci acrobatico, sollevamento pesi, gare sciistiche, sci fuori pista, salto con gli sci, sci d'acqua, sci acrobatico, d'acqua, skidoo, skydiving, tiro con armi di piccolo calibro, tiro a segno, volo, volo su ultraleggeri, wrestling;
- perdite patrimoniali non indicate nell'Oggetto dell'Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Relativamente al rimborso per Servizi Accessori, verrà applicato uno Scoperto pari al 10% dell'importo di danno da corrispondere, che resterà quindi a carico dell'Assicurato.



A chi è rivolto questo prodotto:

Il contratto è rivolto alle persone fisiche che partecipano ad eventi sportivi amatoriali



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: l'intermediario percepisce una commissione pari al 45% del premio imponibile corrisposto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
---	--

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione – POLIZZA ENDU

Event Protection Premium



Polizza Perdite Pecuniarie

Sommario

GLOSSARIO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del <i>Rischio</i>	4
Art. 2 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall' <i>Assicurazione</i>	5
Art. 3 - Effetto e durata del contratto - Decorrenza della garanzia	5
Art. 4 - Determinazione del Premio	5
Art. 5 - Recesso	5
Art. 6 - Altre assicurazioni	5
Art. 7 - Modifiche dell' <i>Assicurazione</i>	5
Art. 8 - Forma delle comunicazioni	5
Art. 9 - Oneri fiscali	5
Art. 10 - Persone non assicurabili	5
Art. 11 - Validità territoriale	5
Art. 12 - Giurisdizione	5
Art. 13 - Oggetto dell' <i>Assicurazione</i>	6
Art. 14 - Massimali assicurati	6
Art. 15 - Scoperti	6
Art. 16 - Esclusioni	6
Art. 17 - Beneficiari	7
Art. 18 - Adempimenti in caso di Sinistro	7

Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 ..1

Condizioni di Assicurazione – POLIZZA ENDU

Event Protection Premium



Polizza Perdite Pecuniarie

GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Assicurato

La persona fisica, che, tramite il Contraente, attraverso il sito www.endu.net, ha acquistato il Pettorale e, eventualmente, i Servizi Accessori.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A., Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma

Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione

Beneficiario

Il soggetto cui spetta l'Indennizzo.

Certificato di Polizza

Il documento che prova, a beneficio dell'Assicurato, il rilascio della copertura assicurativa da parte dell'Assicuratore.

Compagno di viaggio

La persona iscritta contemporaneamente all'Assicurato allo stesso Viaggio e il cui nominativo è inserito nella stessa pratica. All'interno di un gruppo di tre o più persone non Familiari, la definizione di "Compagno di viaggio" si applica ad una sola persona.

Contraente

ENGAGIGO SRL Via Francesco Paciotti 6/A - 43124 ALBERI DI VIGATTO (PR) - P. IVA – 02804190342

Estero

Paese diverso dall'Italia

Familiare

Coniuge o convivente appartenente allo stesso stato di famiglia, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli/e, nonni, nipoti (intesi come figli di figli), generi, nuore.

Guerra

Guerra, dichiarata o non dichiarata, o attività belliche, incluso l'impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Istituto di Cura

Ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, fitoterapiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorno, le strutture per anziani

Malattia

Qualsiasi alterazione dello stato di salute diversa da un Infortunio, clinicamente ed obiettivamente constatata durante la vigenza del contratto da un'autorità medica abilitata.

Manifestazione sportiva

Evento sportivo, da svolgersi in Italia, accessibile al pubblico, a condizione che sia svolto a cura di organizzazione sportiva autorizzate, con la guida di istruttori autorizzati e qualificati, con l'utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza prescritte e nel rispetto delle procedure di sicurezza richieste.

La Manifestazione Sportiva è fissata per l'ultimo giorno del Periodo di Durata dell'Assicurazione.

Si considera Manifestazione sportiva anche un evento sportivo a carattere didattico (ad s: "Pedala con un campione").

Massimale Assicurato

La somma fino alla concorrenza della quale l'Assicuratore presta la garanzia, per tutto il Periodo di Durata dell'Assicurazione, e per persona.

Modulo di Adesione

La domanda dell'Assicurato di stipulare l'Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione – POLIZZA ENDU

Event Protection Premium



Polizza Perdite Pecuniarie

Periodo di Durata dell'Assicurazione

Il periodo di durata del contratto di assicurazione indicato nel Certificato di Polizza.

Pettorale

Titolo di partecipazione alla Manifestazione sportiva.

Premio

L'importo dovuto dall'Assicurato all'Assicuratore.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

Residenza

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero ospedaliero

La degenza, comportante almeno un pernottamento, in Istituto di cura.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scadenza del Periodo di Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Scoperto

La percentuale del danno che resta a carico dell'Assicurato.

Servizi Accessori

Servizi acquistati dall'Assicurato, contestualmente al Pettorale, tramite il Contraente, attraverso il sito www.endu.net. Trattasi di servizi direttamente connessi al Viaggio, costituiti esclusivamente da:

- Noleggio auto, finalizzato al trasferimento verso o dal luogo dove di svolge la Manifestazione Sportiva;
- Noleggio bici o muta;
- Transfer connessi alla Manifestazione Sportiva;
- Soggiorno in albergo o B&B o casa-vacanze);
- Tour complementari di natura enogastronomica / culturale;
- Merchandising (maglie, tazze, medaglie, foto).

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione) da consegnare all'Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Sinistro

Il realizzarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Terzi

Qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dell'Assicurato, dei suoi Familiari, delle persone che viaggiano con l'Assicurato, degli incaricati dell'Assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'Assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni.

Viaggio

Il Viaggio che abbia per oggetto la partecipazione ad una Manifestazione Sportiva, nonché la Manifestazione Sportiva stessa, per la quale è prestata la presente copertura.

PREMESSA

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Convenzione Collettiva n° 888 sottoscritta dal Contraente in favore dei propri clienti.

L'Assicurazione vale esclusivamente per le garanzie e per il Massimale Assicurato indicati nel Certificato di Polizza.

Le coperture assicurative indicate sono operanti se sia stato pagato il relativo Premio.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.

Condizioni di Assicurazione – POLIZZA ENDU

Event Protection Premium



Polizza Perdite Pecuniarie

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall'Assicurazione

Gli obblighi derivanti dall'Assicurazione devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 3 - Effetto e durata del contratto - Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:

- del giorno di emissione del Certificato di Polizza se la Manifestazione Sportiva si svolgerà entro il 150° giorno successivo;
- del 150° giorno che precede la Manifestazione Sportiva se questa si svolgerà oltre il 150° giorno dal giorno di emissione del Certificato di Polizza.

La copertura termina, senza tacito rinnovo, alle ore 24 del giorno di Scadenza del Periodo di Durata dell'Assicurazione, data che corrisponde al giorno di svolgimento della Manifestazione Sportiva.

La garanzia è efficace a condizioni che il Premio sia stato pagato anteriormente alla data di effetto dell'Assicurazione.

Art. 4 - Determinazione del Premio

Il Premio è anticipato per tutto il Periodo di Durata dell'Assicurazione.

Il Premio è a carico dell'Assicurato.

Art. 5 - Recesso

Ai sensi dell'art. 67 duodecies comma 5 lett. b) del D.Lgs. 206/2005 questo prodotto assicurativo non prevede diritto di recesso.

Art. 6 - Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione, fermo l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 7 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o i Beneficiari sono tenuti devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore.

Art. 9 - Oneri fiscali

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 10 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia, dalla Malattia di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

Art. 11 - Validità territoriale

L'Assicurazione è valida per le Manifestazioni Sportive da svolgersi in Italia.

Art. 12 - Giurisdizione

Condizioni di Assicurazione – POLIZZA ENDU

Event Protection Premium



Polizza Perdite Pecuniarie

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalle leggi italiane.

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

Qualora l'Assicurato abbia acquistato presso il Contraente il Pettorale a conferma dell'iscrizione ad una Manifestazione Sportiva, l'Assicurazione prevede, nei limiti del Massimale Assicurato, il rimborso della penale addebitata all'Assicurato e non recuperabile in alcun modo:

- per l'acquisto del Pettorale
- per l'acquisto dei Servizi Accessori

qualora l'Assicurato sia costretto ad annullare il Viaggio a seguito di uno dei seguenti eventi improvvisi, imprevedibili e documentabili, avvenuti nel Periodo di Durata dell'Assicurazione:

1. decesso, Malattia o Infortunio dell'Assicurato;
2. decesso, Infortunio o Malattia di un Familiare, del socio/contitolare della ditta/impresa dell'Assicurato o di un Compagno di Viaggio, ovvero di un Familiare. In tali casi l'onere della prova per il diritto all'Indennizzo ricade in capo all'Assicurato;
3. convocazione dell'Assicurato in qualità di giurato o testimone (ma non di perito) o messa in quarantena dell'Assicurato;
4. incidente ad un veicolo che l'Assicurato prevedeva di utilizzare per il Viaggio, quando l'incidente si verifichi entro sette giorni dalla data di partenza prevista e renda il veicolo inutilizzabile, in tali casi l'onere della prova ricade in capo all'Assicurato;
5. convocazione in servizio a seguito di emergenza, se l'Assicurato è membro delle Forze Armate o di Polizia, appartiene al personale del corpo dei Vigili del fuoco o di un servizio infermieristico o di ambulanza; restano comunque esclusi tutti coloro che svolgano le suddette attività ai fini di volontariato e non professionalmente;
6. licenziamento o nuova assunzione dell'Assicurato, a condizione che al momento della prenotazione del Viaggio l'Assicurato non avesse alcun motivo di prevedere il verificarsi di tali situazioni;
7. mancata partenza, su richiesta delle autorità di Polizia, in seguito a incendio, allagamento o furto con scasso a danno dell'abitazione o della sede di lavoro dell'Assicurato verificatosi durante le 48 ore precedenti alla data di partenza prevista;
8. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza, dal luogo di Residenza, a seguito di calamità naturali nella località di Residenza o lungo il tragitto verso la località di partenza;
9. furto del passaporto, se viene dimostrata l'impossibilità al suo rifacimento prima della partenza;
10. cambiamento nella data degli esami scolastici o di abilitazione professionale.

La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al Viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato.

Art. 14 - Massimali assicurati

Le coperture assicurative sono prestate fino a concorrenza del Massimale Assicurato, da intendersi quale esposizione massima per persona nell'ambito del relativo Periodo di Durata dell'Assicurazione.

Art. 15 - Scoperti

Relativamente al rimborso per Servizi Accessori, verrà applicato uno Scoperto pari al 10% dell'importo di danno da corrispondere, che resterà quindi a carico dell'Assicurato.

Art. 16 - Esclusioni

Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di Indennizzo derivanti o traenti origine da:

1. qualsiasi condizione medica (relativa a Malattia o Infortunio) preesistente, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, oppure che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima dell'iscrizione al Viaggio e all'emissione del Certificato di Polizza; la presente esclusione si applica all'Assicurato, ai Familiari, al socio/contitolare della ditta/impresa dell'Assicurato, al Compagno di Viaggio;
2. epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ad eccezione di Covid-19;
3. annullamento del Viaggio derivante da ansia, stress, depressione o da qualsiasi disturbo psicologico o psichiatrico;
4. stato di gravidanza;
5. patologie della gravidanza (se la stessa è stata constatata precedentemente all'emissione del Certificato di Polizza, o se le stesse sono insorte dopo l'inizio del settimo mese di gestazione), fecondazione assistita e relative complicazioni;

Condizioni di Assicurazione – POLIZZA ENDU

Event Protection Premium



Polizza Perdite Pecuniarie

6. guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare; per rinunce a seguito di tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati;
7. perdita o danneggiamento di qualsiasi bene;
8. perdita, spesa o passività derivante da:
 - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure
 - radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
 - perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;
9. evento occorso mentre l'Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
10. decisione dell'Assicurato di non viaggiare;
11. annullamento della Manifestazione Sportiva per qualsiasi causa;
12. sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell'Assicurato;
13. coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, oppure se l'Assicurato è incluso in un database (governativo o di polizia) di terroristi o sospetti tali, membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di droga o fornitori illegali di armi nucleari, chimiche o biologiche;
14. suicidio, tentato o consumato, dell'Assicurato, oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
15. eventi verificatisi mentre l'Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlati al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico;
16. eventi per i quali, al momento della perdita, del danno o della passività indennizzabile a termini di Assicurazione, è in corso un'altra polizza a copertura della stessa perdita, dello stesso danno o della stessa passività. In questi casi la società sarà tenuta al pagamento della sua sola quota;
17. mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto;
18. Infortuni occorsi durante la pratica di attività sportive agonistiche (gare, tornei, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate), svolte a livello professionistico e per le quali l'Assicurato percepisca una qualunque forma di compenso, anche a solo titolo di rimborso spese;
19. Infortuni occorsi durante la pratica delle seguenti attività: alpinismo/scalata su roccia, arti marziali, attività equestri, attività speleologiche, base jumping, bungee jumping, biathlon, black water rafting, BMX acrobatico/a ostacoli, bob/skeleton, bouldering, boxe, caccia, caccia grossa, canyoning, cave tubing ciclo-cross, drag racing, deltaplano, discesa in grotte/attività speleologiche, go-kart, heliski, high diving (con tuffi da un'altezza superiore ai 5 metri), hockey su ghiaccio, ice speedway, jet boat, judo, karate, kendo, kite surf, pentathlon moderno, motociclismo, uso di motoslitte, rally, paracadutismo, paracadutismo ascensionale, parapendio, polo, prove di velocità/prove a cronometro, pugilato, powerlifting, quad, rap jumping river boarding, river bugging, rodei, hockey su pattini a rotelle, prove di endurance rugby, salto dal trampolino, scalate/trekking/escursioni a piedi sopra i 4.000 metri sci acquatico, sci acrobatico, sollevamento pesi, gare sciistiche, sci fuori pista, salto con gli sci, sci d'acqua, sci acrobatico, d'acqua, skidoo, skydiving, tiro con armi di piccolo calibro, tiro a segno, volo, volo su ultraleggeri, wrestling;
20. perdite patrimoniali non indicate nell'Oggetto dell'Assicurazione (art. 13).

Art. 17 - Beneficiari

Il Beneficiario dell'Indennizzo è l'Assicurato stesso.

Art. 18 - Adempimenti in caso di Sinistro

La denuncia di ogni Sinistro deve essere presentata entro 10 giorni dall'evento o dal primo momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità.

La richiesta di Indennizzo può essere inviata all'Assicuratore con una delle seguenti modalità:

Condizioni di Assicurazione – POLIZZA ENDU

Event Protection Premium



Polizza Perdite Pecuniarie

- per e-mail: claims@netinsurance.it
- per posta con Raccomandata A/R: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia.

In sede di denuncia si dovrà presentare la seguente documentazione:

- a. Documentazione attestante l'iscrizione alla Manifestazione Sportiva;
- b. Documentazione attestante l'acquisto di Servizi Accessori;
- c. Documentazione attestante la penale addebitata all'Assicurato.

L'Assicuratore potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del Sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'Assicurato è altresì obbligato a comunicare l'annullamento del Viaggio al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. In particolare, nel caso in cui l'Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al Viaggio per Malattia o Infortunio, senza Ricovero ospedaliero, l'Assicuratore si riserva il diritto di inviare, con il consenso dell'Assicurato, il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al Viaggio.

Qualora l'Assicurato non adempia agli obblighi suddetti e/o non consenta all'Assicuratore di inviare il proprio medico fiduciario e/o di effettuare la visita al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al Viaggio, l'Assicuratore si riserva il diritto di valutare una riduzione parziale o totale dell'indennizzo.

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti dell'Assicuratore i medici eventualmente investiti dall'esame del Sinistro che lo hanno visitato e curato prima o anche dopo il Sinistro stesso o quelli che siano stati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

Inoltre:

- L'Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di Indennizzo in base alla presente Assicurazione;
- L'Assicurato deve conservare i documenti di polizza e le relative appendici, ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti dovranno essere preventivamente consegnati all'Assicuratore per ottenere l'esecuzione della prestazione garantita;
- L'Assicurato deve collaborare con l'Assicuratore affinché quest'ultimo possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l'Assicurato deve fornire all'Assicuratore tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari.

Condizioni di Assicurazione – POLIZZA ENDU

Event Protection Premium



Polizza Perdite Pecuniarie

Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La società **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende la presente informativa.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale ha fornito i suoi dati personali.

2) Liceità e Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso:

- a. è diretto all'espletamento da parte dell'Assicuratore delle finalità di conclusione ed esecuzione dei contratti attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa a cui l'Assicuratore è autorizzato ai sensi della Legge;
- b. può anche essere diretto, con esclusione dei dati sensibili (ad es: stato di salute) all'espletamento da parte dell'Assicuratore, previo Suo esplicito consenso, al trattamento dei dati personali per finalità di “marketing diretto” attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto per la comunicazione commerciale, l'offerta di prodotti o servizi, l'invio di materiale pubblicitario per la vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato da parte dell'Assicuratore. Per tali finalità l'Assicuratore può far ricorso sia a strumenti automatizzati di contatto come la posta elettronica, il telefax, i messaggi del tipo mms (multi-media messaging service) o sms (short message service) o strumenti di altro tipo, sia a modalità tradizionali, come la posta cartacea, e le chiamate telefoniche tramite operatore.

3) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura sensibile:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nella Legge;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

4) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 2, lettera a) - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, COVIP, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai sensi della Legge o per la finalità di conclusione/esecuzione del contratto assicurativo.

Condizioni di Assicurazione – POLIZZA ENDU

Event Protection Premium



Polizza Perdite Pecuniarie

- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 2, lettera a), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni della Legge.

5) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di *indennizzo* o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

6) Diritti dell'Interessato

6.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

6.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

6.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.